



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 ottobre 2012 (19.10)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0049 (COD)**

---

**14832/12  
ADD 1**

**ENER 406  
COTRA 35  
CODEC 2359**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

---

prop. Comm.: 7775/12 ENV 406 ENT 35 ONU 2359 - COM(2012) 109 final

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativo a un programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di  
efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica del  
regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di  
etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per  
ufficio

- *Approvazione del testo di compromesso finale*

---

L'allegato riporta il testo consolidato del regolamento in oggetto.

PE-CONS No/YY - 2012/0049(COD)

## REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

*(UE) n .../2012**del*

**recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

*previa consultazione* del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> *GU C 191 del 29.6.2012, pag. 142.*

<sup>2</sup> *Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...*

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio<sup>1</sup> attua il programma Energy Star nell'Unione sulla base dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio<sup>2</sup>. Detto accordo è scaduto il 28 dicembre 2011 e il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a negoziare un nuovo accordo quinquennale con gli Stati Uniti. I negoziati relativi al nuovo accordo si sono conclusi il 29 novembre 2011. Occorre pertanto inserire il riferimento al nuovo accordo.
- (2) Occorre altresì aggiornare i riferimenti ai sistemi unionali di etichettatura o certificazione di qualità istituiti dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia<sup>3</sup>, dalla direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti<sup>4</sup>, e dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26.

<sup>3</sup> GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

<sup>4</sup> GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

- (3) Il presente regolamento ■ offre un'utile occasione per inserire il nuovo nome dell'Energy Star Board.
- (4) ■ **Si dovrebbe tener conto dell'articolo VI** del nuovo accordo, il quale prevede due sistemi distinti di certificazione dei prodotti (autocertificazione per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione e certificazione da parte di terzi per i prodotti immessi sul mercato statunitense).
- (5) ■ È opportuno chiarire il collegamento con le pertinenti disposizioni della direttiva **2012.../.../UE** del Parlamento europeo e del Consiglio **del ...** sull'efficienza energetica ■ <sup>1</sup>.
- (6) È necessario chiarire gli obblighi rispettivi della Commissione e degli Stati membri in relazione all'osservanza del programma Energy Star.
- (7) È opportuno che la valutazione del programma tenga conto di opzioni politiche alternative e preveda un tempo sufficiente per consentire una decisione informata su un eventuale rinnovo dell'accordo.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 106/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> **GUL ...**

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 106/2008 è così modificato:

*(-1) il titolo è sostituito dal seguente:*

**"Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 concernente un programma dell'Unione europea di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio".**

*-1 bis) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 1*

*Obiettivo*

*Il presente regolamento stabilisce le norme del programma dell'Unione europea di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (di seguito "programma Energy Star") secondo quanto definito nell'accordo."*

(1) L'articolo 4 è così modificato:

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Il programma Energy Star *contribuisce al conseguimento degli obiettivi degli Stati membri e dell'Unione in materia di efficienza energetica di cui agli articoli 1 e 3 della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'efficienza energetica.* È adeguatamente coordinato con altri programmi dell'Unione europea in materia di etichettatura o certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il sistema per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010 *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sul marchio Ecolabel UE\**, l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, istituita dalla direttiva 2010/30/UE *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti\*\**, e le misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia\*\*\*.* Tale coordinamento comprende lo scambio di elementi di prova e, se del caso, la fissazione di livelli comuni di specifiche e requisiti tra i vari sistemi."

---

\* *GU L ...*

\*\* *GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.*

\*\*\* *GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.*

\*\*\*\* *GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.*

*b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

"4. Altri sistemi facoltativi, nuovi o già in vigore negli Stati membri, concernenti l'etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio possono coesistere con il programma Energy Star.

■

5. Fatti salvi le norme dell'Unione europea in materia di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o gli accordi internazionali conclusi fra l'Unione europea e paesi terzi riguardo all'accesso al mercato dell'Unione, i prodotti oggetto del presente regolamento immessi sul mercato dell'Unione europea possono essere sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri per accertare il possesso dei requisiti del presente regolamento."

(2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 6*

*Promozione dei criteri di efficienza energetica*

1. Per la durata dell'accordo, le autorità governative centrali ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi\*, fatti salvi la legislazione unionale e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 7 di detta direttiva. ***Gli Stati membri incoraggiano le amministrazioni aggiudicatrici a livello regionale e locale a utilizzare tali requisiti.*** Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 ■ della direttiva 2012/...<sup>+</sup>/UE e alla lettera c) dell'allegato III di detta direttiva.
2. Per la durata dell'accordo, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione, fatti salvi la legislazione unionale e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE."

---

\* ***GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.***

---

<sup>+</sup> ***NB: Il numero della direttiva sull'efficienza energetica sarà inserito appena sarà reso noto.***

- (3) L'articolo 7 è soppresso.
- (4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 8*

*European Union Energy Star Board*

1. La Commissione istituisce uno European Union Energy Star Board ("EUESB"), composto di rappresentanti nazionali di cui all'articolo 9 e di rappresentanti delle parti interessate. L'EUESB esamina l'attuazione del programma Energy Star nell'Unione e fornisce adeguata consulenza e assistenza alla Commissione per consentirle di svolgere il suo ruolo di ente gestore, come previsto dall'articolo IV dell'accordo.
2. La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile nello svolgimento delle proprie attività, l'EUESB osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate al gruppo di prodotti in questione, quali produttori, dettaglianti, importatori, gruppi ambientalisti e organizzazioni dei consumatori.
3. La Commissione, assistita dall'EUESB, controlla la penetrazione nel mercato dei prodotti che utilizzano il logo comune e lo sviluppo dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, al fine di procedere in tempo utile alla revisione delle specifiche comuni.

4. La Commissione stabilisce il regolamento interno dell'EUESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all'EUESB."

*4 bis) All'articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*"a) gli obiettivi relativi ai miglioramenti di efficienza energetica, tenendo presente la necessità di perseguire un elevato livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente, nonché la penetrazione nel mercato che il programma Energy Star dovrebbe cercare di conseguire a livello di Unione;"*

- (5) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 11*

*Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici*

1. Allo scopo di preparare il riesame delle specifiche comuni e dei gruppi di apparecchiature per ufficio che rientrano nell'allegato C dell'accordo e prima di presentare una bozza di proposta o rispondere all'USEPA secondo le procedure stabilite nell'accordo e nella decisione ... del Consiglio, del ..., relativa alla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio<sup>\*</sup>, si seguono le procedure indicate ai paragrafi da 2 a 5.

2. La Commissione può chiedere all'EUESB di formulare una proposta di revisione dell'accordo o delle specifiche comuni di un prodotto. La Commissione può presentare all'EUESB una proposta di revisione delle specifiche comuni di un prodotto o di revisione dell'accordo. L'EUESB può a sua volta presentare alla Commissione una proposta formulata di propria iniziativa.
3. La Commissione consulta l'EUESB ogniqualvolta riceve una proposta di revisione dell'accordo dall'USEPA.
4. Nell'esprimere i propri pareri alla Commissione, i membri dell'EUESB tengono conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato nonché delle *migliori* tecnologie disponibili per ridurre i consumi energetici.
5. La Commissione tiene in particolare considerazione l'obiettivo di definire specifiche comuni ambiziose, conformemente all'articolo I, paragrafo 3, dell'accordo, allo scopo di ridurre i consumi energetici, tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili e dei relativi costi *del ciclo di vita*. In particolare, prima di esprimere il proprio parere su nuove specifiche comuni, l'EUESB prende in considerazione i risultati più recenti degli studi di progettazione ecocompatibile."

---

\* *GUL ...*"

(6) *All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:*

"

3. La Commissione assicura l'uso corretto del logo comune intraprendendo o coordinando le azioni di cui all'articolo IX, paragrafi 2, 3 e 4, dell'accordo. Gli Stati membri intraprendono le opportune azioni, segnatamente le azioni descritte all'articolo IX, paragrafo 5, dell'accordo, per garantire nel proprio territorio l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri possono fornire a quest'ultima, per l'avvio dell'azione, prove di inosservanza da parte dei partecipanti al programma."

*6 bis) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 13*

*Riesame e revisione*

Prima che le parti dell'accordo procedano alla discussione sul suo rinnovo ai sensi dell'articolo XIV, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione valuta il contributo offerto dal programma Energy Star al miglioramento dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e alla creazione di **nuovi posti di lavoro e** di opportunità di mercato per i fabbricanti ed esamina le opzioni politiche alternative previste dalla legislazione dell'Unione, in particolare dalle direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE. I risultati di tale valutazione e di tale esame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio almeno due anni prima della scadenza dell'accordo."

(7) L'articolo 14 è soppresso.

Articolo 2  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---